



Delibera della Giunta Regionale n. 867 del 14/12/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO INTEGRATO (P.I.) PER LE PRESTAZIONI SANITARIE D'ELEVATA COMPLESSITA', LA DIDATTICA E LA RICERCA FINALIZZATA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA.

Il Presidente della Giunta e l'Assessorato all'Università - Ricerca scientifica - Statistica, sistemi informativi ed informatica

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTI

- a. l'articolo 115 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo 19 ottobre 1999 n. 143;
- b. l'articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- c. Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1256 e successive modifiche;
- d. il Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 8/2/54, n. 320 Regolamento di Polizia Veterinaria;
- e. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- f. il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- g. il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale ;
- h. il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- i. il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- j. Vista la L. 14/10/1985, n. 623 sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello
- k. Visto il Reg. Ce 12/1/05, n. 183 che stabilisce requisiti sull'igiene dei mangimi;
- l. Visto il D.L.vo 10/5/04, n. 149 sulle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali
- m. Vista l'intesa n. 133 sancita il 14/6/07 tra Governo, Regioni e Province Autonome, sulla proposta del Ministero della salute concernente il "*Piano Nazionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità dei vegetali*";
- n. il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- o. il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei Regolamenti (CE) n. 854/2004 e 882/2004 nonché, deroga al Regolamento (CE) 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004;
- p. il Regolamento (CE) n. 1774/02 della Commissione del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- q. Regolamento (CE) n. 79/2005 del 19 gennaio 2005, che attua il Regolamento (CE) n.1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso regolamento;
- r. Il D.L.vo 6 Novembre 2007 , n. 193 sull'attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- s. Il D.P.R. 8/2/54, n. 320 Regolamento di Polizia Veterinaria;

- t. la legge regionale 23/8/83, n. 25 dal titolo "Attribuzioni ed esercizio delle Funzioni Amministrative in Materia Veterinaria e riordino dei Servizi Veterinari nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali della Regione Campania";
- u. Vista la legge regionale 8/3/85, n.13 dal titolo "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie";
- v. la legge regionale 3/11/1994. n. 32 di riordino del servizio sanitario regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- w. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2003, n. 286;

ATTESO CHE

- a. le innumerevoli prestazioni che il Servizio Sanitario Regionale deve assicurare in materia di sicurezza alimentare e di sanità pubblica veterinaria, a motivo delle frequenti integrazioni e modifiche della normativa comunitaria e nazionale, richiedono un costante aggiornamento del personale sanitario che opera nel settore specifico;
- b. che talune delle prestazioni sono caratterizzate da una particolare complessità in ragione della elevata specialità e delle ingenti risorse necessarie per assicurarne l'erogazione;
- c. che in ragione dell'elevata complessità le AASSLL non sono in grado di erogare le predette prestazioni rientranti tra i livelli essenziali di assistenza;
- d. che nell'ottica dell'economicità ed efficacia, principi che devono contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione, è auspicabile attivare centri di riferimento in grado di erogare sull'intero territorio regionale alcune delle prestazioni caratterizzate da elevata complessità, garantendo lo standard dei livelli essenziali di assistenza ed evitando, nel contempo, un immotivato dispendio di risorse necessario per l'erogazione delle stesse a cura di ciascuna azienda sanitaria locale;
- e. l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina Veterinaria deve assicurare il perseguimento degli obiettivi di recupero degli standards di qualità, previsti dalla normativa europea, che, in particolare, richiedono adeguate strutture scientifiche, didattiche e di ricovero, requisiti questi ultimi indispensabili perché la predetta Facoltà possa candidarsi alla valutazione dell'Organismo europeo di accreditamento (E.A.E.V.E.) programmata per l'anno 2012;

PREMESSO CHE

- a. la Giunta regionale, in ossequio ai citati principi di economicità ed efficacia, con delibera n. 1940 del 30 dicembre 2009 ha istituito il Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.), il cui funzionamento è assicurato dalla ASL Na 1 Centro, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici e dall'Università di Napoli Federico II - Facoltà di Medicina Veterinaria;

CONSIDERATO CHE

- a. sulla base del principio della coesistenzialità del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione, che discende dalle norme contenute nei D.Lgs. n. 502/1992 e n. 517/1993 e nei relativi provvedimenti regionali di attuazione, è indispensabile potenziare forme di collaborazione tra i predetti sistemi che assicurino la qualità, l'economicità e la competitività del servizio sanitario pubblico e l'erogazione esaustiva dei livelli essenziali di assistenza, nonché la congruità, rispetto alle esigenze del servizio sanitario, di aggiornamento del personale medico e sanitario, nonché il potenziamento e l'eccellenza della ricerca;

RITENUTO opportuno

- a. definire gli obiettivi comuni e precipui del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione con la realizzazione di un *“Polo Integrato (P.I.) per le prestazioni sanitarie d’elevata complessità, la didattica e la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”*, attraverso un protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Allegato “A”), che non comporta oneri aggiuntivi per il corrente esercizio finanziario del bilancio regionale;
- b. prevedere nel citato protocollo d’intesa, per il perseguimento degli obiettivi del P.I., l’istituzione di centri regionali di riferimento sulla scorta del modello operativo del C.R.I.U.V.;
- c. istituire una *“cabina di regia”* per la definizione degli obiettivi e delle attività del Polo Integrato composta da:
 - c.1 l’Assessore alla Sanità o suo delegato, che la presiede e la convoca;
 - c.2 l’Assessore all’Università - Ricerca scientifica - Statistica, sistemi informativi ed informatica o suo delegato;
 - c.3 il Rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II o suo delegato;

ACQUISITI

- a. l’apposito schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere tra la Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli Federico II per la realizzazione del P.I., allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa, predisposto dalle AGC Assistenza Sanitaria e Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica;
- b. il parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell’AGC Avvocatura della Giunta Regionale della Campania, in merito all’allegato schema di protocollo d’intesa, espresso con nota prot. 2010.0857304 del 26/10/2010;
- c. il parere del Capo di Gabinetto del Presidente, in merito all’allegato schema di protocollo d’intesa, espresso con nota prot. 8487/UDCP/GAB del 23/11/2010;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli Federico II per la realizzazione di un *“Polo Integrato (P.I.) per le prestazioni sanitarie d’elevata complessità, la didattica e la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”* di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che non comporta oneri aggiuntivi per il corrente esercizio finanziario del bilancio regionale.
2. Di istituire una *“cabina di regia”* per la definizione degli obiettivi e delle attività del predetto Polo Integrato composta da:
 - 2.1 l’Assessore alla Sanità o suo delegato, che la presiede e la convoca;
 - 2.2 l’Assessore all’Università - Ricerca scientifica - Statistica, sistemi informativi ed informatica o suo delegato;
 - 2.3 il Rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II o suo delegato.
3. Di delegare il Presidente della Giunta Regionale alla stipula del succitato Protocollo d’intesa.
4. Di affidare all’AGC Assistenza sanitaria - Settore Veterinario tutti gli adempimenti consequenziali volti a dare attuazione a quanto previsto con il presente provvedimento.
5. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

ALLEGATO "A"

PROTOCOLLO D' INTESA

per la realizzazione in forma coordinata del polo integrato (P.I.) per le prestazioni di elevata complessità, la didattica e la ricerca finalizzata, in materia di sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

fra

la **Presidenza della Giunta Regionale della Campania**, cui è riservata la competenza in materia di sanità, rappresentata da, nato ail....., domiciliato nella carica in presso la sede dell' Amministrazione innanzi citata, nel prosieguo del presente atto denominato "**Regione Campania**";

e

l'**Università degli Studi di Napoli "Federico II"** rappresentata da....., nato a..... il..... domiciliato per la carica in..... presso la sede dell' Amministrazione innanzi citata, per il prosieguo del presente atto denominata '**Università**';

premesse che

- la Regione Campania ha esigenza di garantire, in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, l'erogazione anche di quelle prestazioni caratterizzate da una particolare complessità in ragione della elevata specialità e onerosità, senza tuttavia disattendere ai principi di economicità ed efficacia, garantendo nel contempo l'aggiornamento costante del personale sanitario, a motivo delle frequenti integrazioni e modifiche della normativa comunitaria e nazionale;
- l'Università deve assicurare il perseguimento degli obiettivi di recupero degli standards di qualità previsti dalla normativa europea che, in particolare, richiedono il potenziamento di facoltà che necessitano di adeguate strutture scientifiche, didattiche e di ricovero, requisiti questi ultimi indispensabili perché la Facoltà di medicina veterinaria di Napoli possa candidarsi alla valutazione dell'Organismo europeo di accreditamento (E.A.E.V.E.) programmata per il 2012;
- la Giunta Regionale con DGR n. 1940/2009 ha istituito il Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.), con sede presso l'ASL Napoli 1 Centro, che rappresenta la prima occasione di integrazione e sinergia tra il sistema sanitario ed il sistema universitario per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 1. sviluppo di modelli di gestione del rischio legato alla presenza negli agglomerati urbani di animali sinantropi e, conseguentemente, la messa a punto di strategie applicabili in tutte le Aziende Sanitarie della regione.
 2. monitoraggio sull'applicazione da parte dei presidi territoriali di Sanità Pubblica Veterinaria delle strategie elaborate dal Centro stesso;
 3. supporto ai Servizi territoriali in occasione di eventi straordinari ed emergenziali in materia di prevenzione del randagismo, per l'erogazione di prestazioni clinico – chirurgiche e diagnostiche di elevata specialità, nonché la ricerca scientifica applicata all'Igiene Urbana Veterinaria;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premessa

1. La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Finalità e obiettivi

1. Il presente protocollo d'intesa ha come finalità, in ossequio al principio della coesistenzialità del sistema pubblico di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione, la realizzazione del “Polo Integrato (P.I.) per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di elevata complessità, la didattica e la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale” con i seguenti obiettivi:
 - a. l'incremento della ricerca ed il collegamento tra la didattica e l'assistenza, secondo la legislazione universitaria e sanitaria;
 - b. la convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi e/o di singoli operatori sanitari;
 - c. l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori sanitari di ogni livello, anche ai fini dell'assistenza sanitaria sempre più qualificata;
 - d. l'ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali.

Articolo 3

Attività ed erogazione dei servizi

1. L'operatività del P.I. è assicurata dai centri di riferimento regionali in materia di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, istituiti dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato alla Sanità e dell'Assessorato alla Ricerca Scientifica, sul modello operativo del Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.) e da strutture da individuare con appositi atti convenzionali.
2. L'Università partecipa per il tramite dei Dipartimenti interessati all'elaborazione dei programmi regionali di prevenzione e di ricerca applicata ed alla verifica periodica del loro stato di attuazione.

Articolo 4

Durata

1. Il presente protocollo ha durata quinquennale a decorrere dall'avvenuta stipula.
2. La convenzione sarà prorogata automaticamente, di anno in anno, in caso di mancato recesso preventivo delle parti.

Articolo 5

Recesso

1. Il recesso potrà essere esercitato da ciascuno dei contraenti in ogni istante mediante comunicazione scritta da notificare all'altra parte con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza annuale in corso.

Articolo 6

Modifiche

1. E' facoltà delle parti procedere in ogni tempo, di comune accordo, a integrazioni e modifiche del presente protocollo che si dovessero manifestare utili o necessarie al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Articolo 7
Norme Applicabili

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente protocollo si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalla vigente normativa statale e comunitaria.

Articolo 8
Controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il foro di Napoli ai sensi dell'art. 29 – 2° comma – c.p.c.

Il presente atto consta di pagine 3 (tre) e viene redatto in triplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si sottoscrivono espressamente le clausole di cui agli artt. 5 e 8.

Napoli,

per la Regione Campania
Il Presidente della Giunta Regionale

per l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"